



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00500/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2025, presentato, in data 11 febbraio 2025, dal sig. [omissis] contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto l'impugnazione, *in parte qua*, della decisione, completa di motivazioni, della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura, e ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S.D. Barberino Tavarnelle, l'ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Emanuela Loria

IL RELATORE
F.to Alessandro di Majo

Depositato in Roma, in data 15 maggio 2025.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face